

Cass. civ. sez. III, 14/11/2017, n.26827

Consenso informato e modulistica prestampata

Un documento prestampato, in quanto privo di data e non contenente il nome della paziente, non è sufficiente a provare l'adempimento, da parte dell'azienda ospedaliera, dell'obbligo di acquisire un valido consenso informato.

“la sottoscrizione di un modulo di «consenso informato» del tutto generico da parte del paziente non è idonea a far presumere che il medico a ciò obbligato abbia comunicato oralmente al paziente tutte le informazioni necessarie che egli era contrattualmente obbligato a fornire a tal fine”